



OMISSIS
3. CODICE AUTO-REGOLAMENTAZIONE ETICA

Il Senato Accademico

Visto lo Statuto di Autonomia dell'Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 390 del 29 giugno 1995 (pubblicato in G.U. n. 169 del 21/07/1995) e successive modificazioni;

Vista la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 2011 con la quale si recepisce la Bozza del Codice di auto-regolamentazione etica, predisposto dalla Commissione di inchiesta, per eventuali osservazioni o richieste di emendamenti in vista dell'approvazione definitiva;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni o richieste di emendamenti al testo ampiamente diffuso e che sono trascorsi due mesi dalla deliberazione del Senato Accademico del 25 gennaio u.s.;

Considerato che già le Linee Guida del Governo per l'Università, emanate il 6 novembre 2008, prevedevano che gli Atenei adottassero entro sei mesi un codice etico che individuasse, tra l'altro, in modo puntuale i casi di incompatibilità e di conflitto di interesse;

Considerato che la Legge 240/2010 art. 2 comma 4 prescrive che le Università adottino, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo finalizzato a determinare i valori fondamentali della comunità universitaria, promuovere il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza;

Rilevato che tale Codice Etico detta le regole di condotta nell'ambito della comunità e che, sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico;

Ascoltata la relazione esplicativa del Prof. Antonino Spadaro, Prorettore Delegato per la revisione dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, nonché Vice Presidente della Commissione "Statuto", in relazione agli emendamenti apportati al testo del Codice di autoregolamentazione etica, volti a semplificarne il contenuto in armonia con le necessità di riforma generale dello statuto di autonomia;

Rilevato che si tratta di modifiche in ordine ai casi di nepotismo e all'istituzione di un Collegio di disciplina in composizione integrata che, per ragioni di semplificazione, sostituisce la Commissione di garanzia;

Sentito il Senatore Zimbone che ritiene opportuno dare massima diffusione al testo emendato ai fini dell'approvazione nella successiva seduta;

Sentito il Rettore che, nel ringraziare il Prof. Spadaro per la collaborazione assicurata, sottolinea l'opportunità che l'Ateneo si doti al più presto del Codice di Auto-Regolamentazione Etica;

Dopo breve discussione

delibera

- di recepire lo schema del Codice di autoregolamentazione etica, allegato (All....) al presente verbale quale parte integrante, così come emendato dal Prorettore Delegato per la revisione dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, nonché Vice Presidente della Commissione "Statuto", Prof. Antonino Spadaro;

- di dare massima diffusione al nuovo testo sia sul sito di Ateneo che direttamente a tutto il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ai fini della approvazione nella successiva seduta.

OMISSIS

La seduta è tolta alle ore 18,40.

Letto e approvato seduta stante.

Il Segretario verbalizzante
f.to Dr. Antonio Romeo
Direttore Amministrativo

Il Presidente
f.to prof. arch. Massimo Giovannini
Rettore



Per copia conforme
Dirigente Segreteria Organi Collegiali
Dr.ssa G. Giustina Santamaria

CODICE DI AUTO-REGOLAMENTAZIONE ETICA
DELL'UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

ART.1 - PREAMBOLO

- 1.1 Normativa
- 1.2 L'Università *Mediterranea* quale presidio anti-*'ndragheta* sul territorio
- 1.3 Funzione formativa ed etico-sociale dell'ateneo

ART.2 - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI

- 2.1 In generale
- 2.2 I diversamente abili
- 2.3, 2.4 Dignità umana e tutela delle minoranze

ART.3 - DIVIETO DI ABUSI

- 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 Abusi di posizione di potere
- 3.6 Stalking
- 3.7, 3.8 Abusi o molestie sessuali

ART.4 - POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE E NEPOTISMI

- 4.1, 4.2, 4.3 Indipendenza dell'ateneo
- 4.4, 4.5, 4.6 Obbligo di astensione nei casi di conflitti
- 4.7, 4.8 Divieto di nepotismi e favoritismi

ART.5 - STILE ACCADEMICO

- 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 Disposizioni generali
- 5.7, 5.8 Trasparenza ed informazione
- 5.9 Stile e doveri degli studenti
- 5.10 Stile e doveri del personale tecnico-amministrativo
- 5.11 Stile e doveri dei docenti
- 5.12 Tutela della proprietà intellettuale
- 5.13 Misure di garanzia

ART.6 - COMPETENZE E PROCEDURE

- 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

ART. 7 - COLLEGIO DI DISCIPLINA IN COMPOSIZIONE ORDINARIA E INTEGRATA

- 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 Collegio di disciplina in composizione *ordinaria*
- 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 Collegio di disciplina in composizione *integrata*

ART.8 - MISURE DI GARANZIA

- 8.1, 8.2

ART.1 - PREAMBOLO

Normativa

1.1 L'Università *Mediterranea* di Reggio Calabria, in attuazione dell'art. 2, c. 4, della l. n. 240 del 2010, si dota del presente Codice di auto-regolamentazione etica, ad integrazione delle altre norme generali vigenti che disciplinano i diritti e i doveri dei componenti della comunità universitaria, compreso il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.M. Funzione pubblica, 28.11.2000). Della comunità della *Mediterranea* fanno parte, oltre al personale docente, tecnico amministrativo e studenti, anche i collaboratori, i cultori, gli assegnisti, i dottorandi e i dottori di ricerca che lavorano presso cattedre dell'ateneo.

L'Università *Mediterranea* quale presidio anti-*'ndragheta* sul territorio

1.2 In particolare, l'Università *Mediterranea* è consapevole del difficile contesto sociale in cui opera, dove – accanto a forze sociali e culturali sane – sono presenti diffuse manifestazioni di malcostume politico-amministrativo, varie forme di clientelismo, radicate tradizioni di familismo amorale e, soprattutto, forti organizzazioni criminali (*'ndrangheta*). L'ateneo non solo desidera che nessuno di tali fenomeni lambisca le sue molteplici attività (scientifiche, didattiche e di ricerca), ma considera quale suo obiettivo formativo precipuo la lotta contro tali gravi patologie sociali, in armonia con l'analogo lavoro svolto da altre istituzioni pubbliche.

Funzione formativa ed etico-sociale dell'ateneo

1.3 L'obiettivo appena indicato mira a un'effettiva valorizzazione culturale ed etico-sociale del territorio in cui l'Università opera e di cui essa vuole essere volano di sviluppo sostenibile, in conformità ai valori cui essa dichiara di ispirarsi, essenzialmente riconducibili a quelli riportati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nella Carta europea dei diritti e nella Costituzione italiana. L'ateneo pubblicamente s'impegna, nella propria attività, al loro rispetto, cercando anche di promuovere i valori del merito, dell'eccellenza professionale, della libertà della ricerca e dell'autonomia universitaria, nel quadro dei principi generali fissati nella *Magna Charta Universitatum*.

ART.2 - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI

In generale

2.1 L'Università *Mediterranea* di Reggio Calabria riconosce che a condizioni eguali debbano corrispondere trattamenti eguali e che, invece, a condizioni diseguali debbano corrispondere trattamenti diseguali, ma – conformemente alle indicazioni della Carta europea dei diritti – esclude e vieta che, al suo interno, possano operarsi discriminazioni, dirette o indirette, per ragioni di sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione, convinzioni personali, opinioni politiche, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale. A tali casi aggiunge il divieto di discriminazioni per ragioni legate a gravidanza, scelte familiari, pregiudizi sociali e origine territoriale dei componenti della comunità universitaria. Sono invece ammessi trattamenti differenziati che discendono da precise norme dell'ordinamento volte a tutelare ragionevolmente le differenze fra le persone.

I diversamente abili

2.2 L'Università *Mediterranea* predispone ogni accorgimento necessario per ridurre le difficoltà dei diversamente abili: eventuali carenze in questo settore comportano l'individuazione dei soggetti responsabili, anche solo per negligenza, e il deferimento al Collegio di disciplina in composizione integrata.

Dignità umana e tutela delle minoranze

2.3 Nessuno – studente, docente o funzionario tecnico-amministrativo – potrà essere leso nella dignità personale e ciascuno dovrà sempre essere trattato con rispetto, considerazione e attenzione.

2.4 L'Università *Mediterranea* – che promuove l'internazionalizzazione specialmente verso gli Stati membri dell'Unione Europea e verso gli altri Paesi del bacino del Mediterraneo – favorisce con ogni mezzo il dialogo inter-culturale al suo interno, eventualmente introducendo temporanee "azioni positive" a favore delle minoranze linguistiche, etniche, religiose, culturali (attraverso la predisposizione di borse e altre opportunità riservate alle minoranze stesse).

ART.3 - DIVIETO DI ABUSI

Abusi di posizione di potere

3.1 Salvo quanto disposto dall'ordinamento, ogni incarico ricevuto all'interno dell'Università *Mediterranea* ordinariamente è a titolo gratuito e deve essere svolto in spirito di servizio. Ciascuna funzione, dalla più alta alla più modesta, non può avere come fine il soddisfacimento, diretto o indiretto, di interessi privati. Nessun incarico elettivo, a qualunque livello di rappresentanza, può essere rinnovato per più di una volta di seguito

3.2 Al di là delle forme di tutela giudiziaria tradizionale, l'ateneo sanziona ogni forma di violenza morale-psicologica o di vessazione, in particolare se discendente dalla sovra-ordinazione delle funzioni svolte, fra colleghi ed in genere fra i componenti della comunità universitaria.

3.3 E' severamente vietato e punito non solo ogni atto formale, ma anche ogni semplice atteggiamento di natura prevaricatoria, tracotante, persecutoria, degradante o umiliante nei confronti di uno o più componenti della comunità universitaria.

3.4 Nessuna Facoltà e/o Dipartimento o comunque istituzione accademica può essere favorita, senza giusta ragione – in ordine alla disponibilità di mezzi, strutture, personale docente e amministrativo – rispetto alle altre. Inoltre, a parità di oneri didattici e di ricerca e senza ragionevole motivo, nessun raggruppamento o settore disciplinare può disporre di personale in numero manifestamente superiore rispetto ad altri. Al di là della formale legittimità degli atti adottati, nei casi qui indicati, previa attività istruttoria del Collegio disciplinare in composizione integrata, il Rettore ha l'obbligo di proporre al Senato accademico misure di garanzia, anche diverse da quelle indicate dal successivo art. 8, volte a ristabilire un ragionevole equilibrio.

3.5 Nessuno è tenuto a obbedire ad un ordine o eseguire una prestazione per scopi diversi da quelli istituzionali previsti o contrari a disposizione di legge. Al di là delle ipotesi di diretta competenza dell'Autorità Giudiziaria, ogni disobbedienza o rifiuto di prestazione, prima di essere sanzionati, devono essere deferiti al Collegio disciplinare in composizione integrata.

Stalking

3.6 Al di là della stessa previsione di reato (atti persecutori: art. 612 - bis codice penale), ogni comportamento reiterato volto a determinare fra i componenti della comunità universitaria ansia, timori e preoccupazioni per sé stessi e per i propri cari, tali in ogni caso da alterare un equilibrato rapporto di lavoro o di studio, anche attraverso l'uso ossessivo e non richiesto di strumenti di comunicazione (telefonate, lettere, sms, email), a maggior ragione se lesivo della propria vita privata, è sanzionato dall'ateneo. In questi casi, il Collegio di disciplina in composizione integrata, per lo svolgimento dell'attività istruttoria, può essere integrato da psicologi e/o altro personale qualificato.

Abusi o molestie sessuali

3.7 I gusti e gli orientamenti sessuali, come in genere la vita intima e affettiva, di ogni componente della comunità universitaria, in quanto espressione di relazioni fra maggiorenni consenzienti, sono naturalmente liberi e meritano la più assoluta riservatezza. Al di là delle competenze dell'Autorità giudiziaria, la lesione di tale diritto alla riservatezza può essere oggetto di valutazione ulteriore da parte del Collegio di disciplina in composizione integrata.

3.8 Gli abusi e le molestie sessuali fra componenti della comunità universitaria – sotto forma di richieste di prestazioni, proposte reiterate e indesiderate, atteggiamenti degradanti, fastidi, espressioni verbali volgari o comunque allusive al sesso o all'orientamento sessuale – sono severamente vietati. Al di là delle ipotesi di diretta competenza dell'Autorità Giudiziaria e indipendentemente da eventuali svantaggi o vantaggi professionali che ne possono derivare, nel caso in cui tali fenomeni coinvolgono persone in posizione asimmetrica (amministrativi di grado diverso, docenti I fascia- II fascia, docenti-ricercatori, docenti-studenti), previa attività istruttoria del Collegio di disciplina in composizione integrata, il Rettore ha l'obbligo di proporre misure di garanzia al Senato accademico.

ART.4 - POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE E NEPOTISMI

Indipendenza dell'ateneo

4.1 L'Università *Mediterranea* non desidera subire alcuna influenza esterna che possa in qualunque forma condizionare, direttamente o indirettamente, le sue funzioni. In particolare guarda con assoluto sfavore l'eventuale adesione di persone appartenenti alla comunità universitaria alle associazioni segrete di cui alla l. n. 17 del 1982. Se a conoscenza di tali casi, avviserà l'Autorità Giudiziaria competente.

4.2 Nel ricercare una proficua collaborazione con le istituzioni esterne, l'Università *Mediterranea* non dimentica, al contempo, l'esigenza di salvaguardare il principio di libertà della ricerca e l'assoluta indipendenza dell'ateneo rispetto alle forze culturali, economiche e politiche operanti sul territorio. In particolare, non è ammesso l'uso dei locali dell'ateneo per iniziative e attività partitiche. Le adesioni ad iniziative politiche specifiche da parte di componenti della comunità universitaria non possono in nessun caso coinvolgere le istituzioni dell'ateneo.

4.3 I collaboratori esterni delle cattedre e i docenti esterni non possono, in virtù dell'incarico o dell'ufficio temporaneamente ricoperti, trarre vantaggi personali e indurre altri soggetti ad eseguire prestazioni o servizi che non rientrino nel normale svolgimento delle libere attività didattiche, accademiche e amministrative. A nessuno è consentita l'utilizzazione impropria del nome e del logo dell'ateneo.

Obbligo di astensione nei casi di conflitti

4.4 Si ha un conflitto di interessi ogni qualvolta l'interesse dell'Università *Mediterranea* può contrastare con quello privato di un componente della comunità universitaria direttamente, o indirettamente in relazione a rapporti con altri soggetti privati o pubblici, eventualmente anche altre università e centri di formazione.

4.5 Senato e Consiglio di amministrazione decidono in quali casi e a quali condizioni si può configurare un'incompatibilità fra le attività di un componente dell'Università *Mediterranea* e altre istituzioni pubbliche o private.

4.6 Chi si trovi in una situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interessi legata a un ipotetico vantaggio (familiare, commerciale, economico, finanziario) ha l'obbligo di astenersi da ogni eventuale decisione o deliberazione che possa riguardare la situazione in oggetto.

Divieto di nepotismi e favoritismi

4.7 L'Università *Mediterranea* disapprova il malcostume del nepotismo e del favoritismo, cercando di impedirne ogni manifestazione visibile o occulta. L'eventuale comportamento che – pur nel rispetto formale degli obblighi di legge e sia pure indirettamente – permette a un docente di riuscire a far avere benefici e vantaggi, soprattutto d'inizio carriera, a parenti o affini fino al quarto grado (nepotismo), o a propri allievi (favoritismo), quando avviene a svantaggio di altri candidati obiettivamente più meritevoli, è indegna dell'Università quale istituzione di alta cultura. Le considerazioni svolte, con le differenze legate alle funzioni esercitate, valgono anche nel caso del personale tecnico-amministrativo.

4.8 In particolare – per garantire la massima trasparenza ed imparzialità della pubblica amministrazione – l’ateneo esclude: *a*) la possibilità di qualunque tipo di relazione parentale o di affinità nel caso del medesimo, o affine, settore scientifico-disciplinare; *b*) che ai procedimenti per la chiamata di docenti, al conferimento degli assegni di ricerca e alla stipulazione dei contratti a qualsiasi titolo erogati dall’ateneo possano partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo.

4.9 In tutte le ipotesi di potenziali conflitti di interesse e presunti nepotismi-favoritismi Collegio di disciplina in composizione integrata dovrà valutare le competenze, i meriti individuali e la professionalità del personale docente e tecnico-amministrativo coinvolto e dovrà esaminare attentamente forme e tempi di costituzione di ciascun rapporto interpersonale, onde evitare ingiustificate forme di discriminazioni alla rovescia. Al di là delle misure di cui al n. 4.8 contro il nepotismo o favoritismo, una volta istruito dal Collegio di disciplina in composizione integrata, il Rettore potrà proporre al Senato accademico misure di garanzia diverse di quelle di cui all’art. 8.

ART.5 - STILE ACCADEMICO

Disposizioni generali

5.1 L’Università *Mediterranea* ambisce ad incrementare le collaborazioni sul piano internazionale e con gli altri Atenei italiani, mirando a formare una comunità universitaria sempre più aperta, interculturale, dotata di centri di eccellenza, coesa e armoniosa. In questo senso, essa riconosce la libertà di coscienza di ciascuno e rispetta usi, tradizioni, costumi e simboli di tutte le culture presenti nella sua comunità, purché compatibili con le norme dell’ordinamento italiano.

5.2 La comunità universitaria deve mostrare rispetto profondo verso se stessa e quindi verso le istituzioni, gli uffici e simboli dell’ateneo, il cui buon nome o prestigio dipende anche dallo stile di accoglienza, ospitalità, competenza, efficienza, trasparenza, lealtà e correttezza che dovrebbe costantemente caratterizzare l’operato dei suoi componenti. Di conseguenza, tutti i componenti della *Mediterranea* (studenti, personale tecnico-amministrativo, docenti e collaboratori) sono chiamati – nel proprio abbigliamento, nell’uso dei locali di lavoro individuali o collettivi, di esercizio delle funzioni comuni, nelle relazioni esterne – a mantenere comportamenti congruenti ai fini indicati, osservando, senza inutili formalismi, uno stile riservato, sobrio e professionale, coerente alla natura propria dell’Università, quale istituzione di alta cultura.

5.3 Se un componente negli organi di rappresentanza d’ateneo manifesta atteggiamenti ostruzionistici, o comunque non ispirati al principio di leale collaborazione, o si assenta reiteratamente senza adeguata giustificazione, al di là delle forme di responsabilità tradizionali, può essere deferito al Collegio di disciplina in composizione integrata.

5.4 L’Università *Mediterranea* non solo sottopone al confronto ed al controllo della comunità scientifica nazionale ed internazionale le metodologie ed i risultati delle proprie ricerche, ma si premura di valutare anche la sostenibilità ecologica e l’impatto etico-sociale delle stesse.

5.5 Tutti i componenti della comunità universitaria sono tenuti ad osservare uno stile lavorativo che escluda un uso non professionale, per fini strettamente privati, dei locali, dei mezzi e delle risorse disponibili.

5.6 Fa sempre parte dello stile accademico la non accettazione di danaro, regali o favori – potenzialmente connessi ad attività svolte in ateneo – da parte di docenti e/o di personale tecnico-amministrativo, ad opera di studenti o soggetti privati legati anche solo in via eventuale alle attività dell’ateneo.

Trasparenza ed informazione

5.7 Tutte le attività dei docenti e del personale amministrativo sono ispirate ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza.

5.8 Deve essere data adeguata informazione sul sito d’ateneo di tutti: *a*) i componenti delle commissioni d’esame; *b*) i tipi di attività didattica e auspicabilmente anche delle iniziative ricerca; *c*) i resoconti degli organi di ateneo e dei Consigli di Facoltà e/o Dipartimento, salvo i casi di deliberazioni che riguardino persone ed emerga un’esigenza di tutela della riservatezza. Al di là delle altre forme di tutela, la violazione dei principi indicati al comma 5.7 e dei doveri di informazione di cui al presente comma comporta automatica violazione del presente codice di autoregolamentazione etica.

Stile e doveri degli studenti

5.9 Gli studenti non possono: *a*) entrare nel merito delle valutazioni degli esami di profitto svolti dai docenti; inoltre devono: *b*) mostrare riguardo ed attenzione nei confronti delle attività didattiche svolte dai docenti e dai loro collaboratori, nei cui confronti – nell’esercizio delle attività didattiche – sono tenuti a mantenere atteggiamenti non confidenziali; *c*) rispettare le norme sui diritti d’autore, senza abusare o comunque fare un uso improprio degli strumenti di riproduzione (fotocopie, registrazioni per uso privato, video, ecc.); *d*) rispettare il lavoro del personale tecnico-amministrativo, attenendosi alle indicazioni da esso fornite, senza esercitare pressioni indebite sullo stesso a favore di singoli o gruppi; *e*) avere cura delle strutture e attrezzature messe loro a disposizione, del cui uso improprio rispondono personalmente.

Stile e doveri del personale tecnico-amministrativo

5.10 Il personale amministrativo a contatto con il pubblico deve mantenere sempre un comportamento educato e rispettoso dell’utente, fornendo tutte le informazioni e i documenti richiesti nel rispetto delle procedure di accesso previste, senza esercitare alcuna attività che possa anche solo apparire “di favore” nei confronti di chicchessia. Tale personale non deve prestarsi a svolgere attività di natura diversa da quella strettamente tecnico-amministrativa, anche se richiesta dai docenti. Il personale stesso ha l’obbligo, quando detiene informazioni protette, di tutelare la *privacy* dei componenti della comunità universitaria, non fornendo a chicchessia dati riservati, anche relativi alla partecipazione alle attività degli organi accademici. Ad integrazione delle disposizioni normative vigenti, eventuali comportamenti del personale tecnico-amministrativo ritenuti inopportuni, poco urbani, non educati o eticamente disdicevoli dagli studenti o dai docenti possono essere sottoposti all’attenzione del Collegio di disciplina in composizione integrata, che istruirà il Rettore caso per caso.

Stile e doveri dei docenti

5.11 I docenti, nell’esercizio delle loro funzioni, dovranno: *a*) manifestare profondo rispetto per gli studenti, quale che sia il loro livello di preparazione, senza indulgere in comportamenti che denotino una familiarità e confidenzialità eccessiva e dunque il rischio di trattamenti di favore (o, per converso, vessatori); *b*) tener conto, per quanto possibile, delle condizioni personali degli studenti stessi (segnatamente: militari, fuori corso, lavoratori), sempre al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento; *c*) osservare sempre, nell’attività didattica, la più rigorosa puntualità in entrata e in uscita e, soprattutto durante gli esami, comportamenti equi, imparziali e trasparenti, rispettando alla lettera le procedure indicate nel regolamento didattico; *d*) svolgere attività didattica in almeno tre giorni distinti per ogni settimana del periodo accademico individuato in calendario, del quale dovranno rispettare scadenze e pause; contemplare, nell’orario dedicato alle attività, le ore di ricevimento approvate dai Consigli di Corso di Laurea; svolgere personalmente le lezioni dei corsi, comunicando tempestivamente alle rispettive Presidenze eventuali ed eccezionali assenze e le relative sostituzioni, circoscritte a situazioni di provata necessità; compilare, rendendolo costantemente disponibile, il registro delle attività didattiche; *e*) fruire del personale tecnico-amministrativo esclusivamente per i servizi istituzionali previsti, senza che tale personale sia coinvolto, a qualunque titolo e in qualunque forma, in attività didattiche, soprattutto di esame; *f*) mostrare “continuità” nello svolgimento dell’attività scientifica, attraverso una connessa, adeguata produzione scientifica. A tal fine il Rettore predispone controlli annuali sulla produzione di ogni docente.

Tutela della proprietà intellettuale

5.12 I docenti, nello svolgimento dell’attività scientifica, devono rispettare il principio della proprietà intellettuale, indicando altresì (quando è possibile) a quali collaboratori sono riferibili le singole parti dei lavori collettanei. Eventuali plagii accertati – totali o parziali, volontari o colposi (omissione di citazioni) – saranno sempre sottoposti alla valutazione del Collegio di disciplina in composizione integrata.

Misure di garanzia

5.13 Ad integrazione delle disposizioni normative vigenti, ogni componente della comunità universitaria, in particolare ogni studente, può rilevare carenze nelle attività dei docenti ed informare il Collegio di disciplina in composizione integrata. Nell'ipotesi di comportamenti in violazione delle indicazioni fornite nei commi 5.7, 5.8 e nei punti a), d) ed f) del comma 5.11, previa istruzione del Collegio di disciplina in composizione integrata, il Rettore ha l'obbligo di proporre misure di garanzia al Senato accademico.

ART.6 - COMPETENZE E PROCEDURE

6.1 Restano ferme le competenze e procedure disciplinari previste dall'ordinamento per il personale tecnico-amministrativo e gli studenti.

6.2 Restano ferme le disposizioni disciplinari previste per il personale docente e, in questo caso, le competenze istruttorie sono svolte dal Collegio di disciplina in composizione *ordinaria* e quelle decisorie dal Consiglio di amministrazione dell'ateneo (art.10 della l. n. 240 del 2010).

6.3 Ad integrazione della richiamata normativa vigente, tutti i componenti della comunità universitaria – personale tecnico-amministrativo, studenti e docenti – devono rispettare *anche* il codice di autoregolamentazione etica. Le competenze del Collegio di disciplina in composizione *integrata* sono attivabili solo ove non siano già avviati procedimenti giudiziari o procedimenti disciplinari di cui ai commi 6.1 e 6.2.

6.4 In violazione del codice di autoregolamentazione etica, l'applicazione di misure di garanzia al personale tecnico-amministrativo, agli studenti e ai docenti spetta al Senato accademico, su proposta del Rettore (art.2, c. 4, l. n. 240/2010), previa attività istruttoria del Collegio di disciplina in composizione *integrata* appositamente costituita.

ART. 7 - COLLEGIO DI DISCIPLINA IN COMPOSIZIONE ORDINARIA E INTEGRATA

Collegio di disciplina in composizione *ordinaria*

7.1 Nello Statuto di Statuto di autonomia deve prevedersi un Collegio di disciplina in composizione *ordinaria*, composto da cinque docenti dell'ateneo, di cui almeno un professore ordinario, nominato dal Rettore e chiamato a presiedere l'organo, e un ricercatore a tempo indeterminato. Il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico nominano ciascuno due docenti. La determinazione del ricercatore spetta al Senato. Tutti i membri devono essere in regime di tempo pieno. La durata dell'organo, che è collegiale e si dota di un regolamento interno, è di sei anni. I docenti che fanno parte del Collegio devono essere particolarmente qualificati scientificamente e non devono aver mai subito sanzioni disciplinari, né presumibilmente mai violato il codice di autoregolamentazione etica.

7.2 L'organo è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei docenti, ai quali – a giudizio del Rettore – potrebbero essere applicabili sanzioni più gravi della censura (art. 87, T.U. 31 agosto 1933, n. 1592) ed esprime in merito parere conclusivo. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie del Collegio in ordine all'acquisizione di ulteriori atti e documenti nei termini e ai sensi dell'art.10, n. 5, della l. n. 240/2010.

7.3 L'avvio del procedimento spetta al Rettore, con una proposta motivata che viene trasmessa al Collegio, insieme agli atti, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti. Nei successivi trenta giorni, il Collegio, sulla base di un giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, sentito il Rettore o un suo delegato e il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, trasmette al Consiglio di amministrazione il suo parere in ordine a:

- a) la rilevanza disciplinare dei fatti;
- b) la proposta avanzata dal Rettore;
- c) l'eventuale sanzione da irrogare al docente.

7.4 Entro trenta giorni, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, si attiene al parere conclusivo e vincolante del Collegio, infliggendo la sanzione prevista o disponendo l'archiviazione del procedimento.

7.5 Fatti salvi i casi di sospensione dei termini indicati dall'art.10, n. 5, della l. n. 240/2010, se entro centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione non viene adottata la decisione di cui all'art. 7.4, il procedimento si estingue.

Collegio di disciplina in composizione *integrata*

7.6 Ferme restando competenze e procedure di cui all'art.6, in tutti casi in cui viene violato il presente codice di autoregolamentazione etica, lo stesso organo di cui all'art. 7.1 si costituisce in composizione *integrata*. In tali situazioni, presumibilmente meno gravi ma potenzialmente coinvolgenti tutta la comunità universitaria, anche quando i comportamenti da valutare sono imputabili a docenti, l'organo viene integrato da due membri: un'unità di personale tecnico-amministrativo dell'ateneo e uno studente iscritto all'ateneo, entrambi eletti per sei anni dal Senato accademico insieme ai due componenti ordinari scelti per l'organo in composizione ordinaria. Anche tali componenti non devono aver mai subito sanzioni disciplinari, né presumibilmente mai violato il codice di autoregolamentazione etica.

7.7 Al Collegio in composizione *integrata* può rivolgersi qualunque componente della comunità universitaria. Esso svolge le sue attività, nel termine massimo di sessanta giorni, prorogabili solo eccezionalmente con decreto motivato del Rettore, nel rispetto del principio del contraddittorio e della riservatezza. Non può accogliere denunce anonime e ha il dovere di mantenere il riserbo, sino alla conclusione dell'attività d'indagine istruttoria, sul soggetto o sui soggetti che hanno rilevato un'infrazione del codice di auto-regolamentazione etica. Il Collegio, con una breve motivazione, archiverà i casi considerati irrilevanti.

7.8 Il Collegio in composizione *integrata*:

- a) promuove la conoscenza dei principi del codice di auto-regolamentazione etica e fornisce, su richiesta, pareri sull'interpretazione del codice stesso e sulle prassi da ritenere più corrette;
- b) ordinariamente tenta una composizione amichevole dei conflitti relativi a presunte violazioni del codice;
- c) svolge attività di controllo, vigilanza e istruttoria in relazione a eventuali violazioni del codice, che segnala al Rettore perché questi formuli proposte di provvedimenti al Senato accademico (art.2, c. 4, l. n. 240/2010).

7.9 La partecipazione al Collegio di disciplina, sia in composizione ordinaria che integrata, non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

ART. 8 MISURE DI GARANZIA

8.1 Tranne nei casi indicati negli artt. 3.4 e 4.8 (4.9), le misure di garanzia applicabili dal Senato, su proposta del Rettore previa attività istruttoria del Collegio di disciplina in composizione integrata, sono, in ordine di gravità:

- a) richiamo verbale riservato (che esegue il Rettore);
- b) ammonizione scritta;
- c) ammonizione scritta riportata sullo stato di carriera;

Le ricordate misure possono essere accompagnate da:

- d) destituzione da incarichi di rappresentanza negli organi d'ateneo, ove esistano;
- e) esclusione, per i docenti, dalla destinazione di fondi di ricerca e contributi di ateneo a qualunque titolo assegnati.

8.2 Tranne quella indicata al punto a) dell'art. 8.1, di tutte le misure di garanzie applicate può esser fatta pubblicazione sul sito web dell'ateneo, senza indicazione dei nomi delle altre persone coinvolte non responsabili di violazioni.